

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

In composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. **29519** del registro di segreteria, proposto dal **Sig .re MARVULLI Vito** (n. a **Altamura** il **5.8.1943**) rapp.to e difeso dall'**avv. Umberto Chierico**, giusta mandato a margine del ricorso;

contro

Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca , in persona del Ministro p.t.;

nonchè

I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S. – Gestione Ex I.N.PD.A.P.), in persona del Presidente legale rappresentante p.t.;

Udita alla pubblica udienza del **6 marzo 2014** l'avv. Ilaria De Leonardis, in rappresentanza del'I.N.P.S. – Gestione Ex I.N.P.D.A.P., che si è riportata a quanto dedotto per iscritto;

Udite, altresì, le dott.sse Angela Battista e Lucia Scarpelli, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che si sono riportate agli atti depositati, chiedendo il rigetto del ricorso

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, depositato il **6 agosto 2009** ;

Vista la memoria depositata dall'I.N.P.S. – Gestione Ex I.N.P.D.A.P., depositata in data **19 febbraio 2014**

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato il **6 agosto 2009**, viene chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo della maggiorazione del 18% sull'intero stipendio tabellare, comprensivo della ex voce retributiva " indennità integrativa speciale", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Espone la ricorrente di essere ex docente e che l'I.N.P.D.A.P. ha escluso in sede di liquidazione dei trattamenti pensionistici l'incremento del 18% della indennità integrativa speciale.

Nei motivi di ricorso, si sostiene che con l'art. 15, comma 3, della Legge n. 724/1994 l'indennità integrativa speciale è entrata a far parte della retribuzione ed è conglobata nella stessa, tant'è che dal 1° gennaio 1995 le pensioni liquidate dall'I.N.P.D.A.P. non prevedono più le due voci della pensione base e della indennità integrativa speciale. Ciò troverebbe conferma anche nella contrattazione collettiva, laddove il CCNL 2006-2009, con validità normativa dall'1.1.2006 al 31.12.2009, nell'art. 77, che struttura la retribuzione, non elenca più la indennità integrativa speciale tra le voci componenti la retribuzione, ma la viene a conglobare nello stipendio tabellare. Si aggiunge che l'art. 81 del predetto CCNL 2006-2009 non pone alcuna limitazione alla computabilità della indennità integrativa speciale, in quanto manca la clausola contenuta nell'omologo art. 79, comma 3, del CCNL 2002-2005, secondo cui " il conglobamento dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75 del presente CCNL, non modifica le modalità per

determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico “.

La mancanza della clausola sopra menzionata, pertanto, comporta che il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare determini l'incremento del 18% della indennità integrativa speciale.

L'I.N.P.S. - Gestione Ex I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio, con memoria depositata il **19 febbraio 2014**, eccependo, in limine, l'estinzione del giudizio sul presupposto che andava riassunto in termini, a causa della interruzione dello stesso venutasi a creare, per effetto della soppressione dell'I.N.P.D.A.P., a decorrere dall'1.1.2012, giusta art. 21 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214 del 22.12.2001. Nel merito, che l'indennità integrativa speciale è considerata dal legislatore pensionabile in quanto parte della retribuzione nel suo complesso, ma non già elemento essenziale e costitutivo dello stipendio strettamente inteso e, come tale, non è, quindi, suscettibile dell'incremento del 18% in sede di determinazione del trattamento pensionistico. Si eccepisce, in definitiva, la natura non stipendiale della indennità integrativa speciale, richiamando la motivazione della sentenza n. 232/2012 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, anche al fine di contestare la valenza della mancata riproduzione della clausola di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 2002-2005.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione

Ritenuto in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Deve respingersi, innanzitutto, l'eccezione di estinzione sollevata dall'Istituto di previdenza, dovendosi qui richiamare la sentenza della Sezione

giurisdizionale Puglia n. 1470/2013.

Nel merito, deve osservarsi che , stante il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, devono risultare del tutto in conferenti i richiami agli artt. 43 del d.p.r. n. 1092/1973 e 15 della legge n. 177/1976, in quanto il CCNL 2006-2009, con validità normativa dall'1.1.2006 al 31.12.2009, , ha operato sulla stessa struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici, determinando, dunque, il conglobamento in essa della indennità integrativa speciale, che cessa, quindi, di essere una voce autonoma, che si aggiunge al complessivo trattamento economico.

Ed invero, nell'articolo 77, che struttura la retribuzione, non si elenca più la indennità integrativa speciale tra le voci componenti la retribuzione, venendo ad essere conglobata nello stipendio tabellare.

A sostegno di quanto osservato, va valorizzato il dato della mancata riproduzione della clausola contenuta nell'omologo art. 79, comma 3, del CCNL 2002-2005, secondo cui “ il conglobamento dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75 del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico “.

Non può sottacersi, infatti, quale sia la conseguenza della assenza di una simile clausola contrattuale nel CCNL successivo, che trova applicazione al presente giudizio, in quanto, una volta ricompresa la indennità integrativa speciale nella struttura della retribuzione, soltanto una espressa previsione contrattuale poteva escluderla ai fini pensionistici.

Quanto affermato trova riscontro in alcuni precedenti giurisprudenziali (Sez. giur. Marche, n. 380/2008; Sez. giur. Liguria, n.771/2007).

Deve riconoscersi, pertanto, il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del loro

trattamento pensionistico, mediante il computo della maggiorazione del 18% anche sulla indennità integrativa speciale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° **29519** , nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del **sei marzo duemilaquattordici**

IL GIUDICE

F.to (V. Raeli)

Depositata in Segreteria il 03/06/2014

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)